



*Comunicato del 15 maggio 2026*

## AGENDA DEI LAVORI DEL 18, 19 E 20 MAGGIO

CAMERA DI CONSIGLIO 18 MAGGIO	UDIENZA PUBBLICA 19 MAGGIO	UDIENZA PUBBLICA 20 MAGGIO
1) Abuso di ufficio/Abrogazione del reato	11) Imprese operanti nel settore energetico/Contributo straordinario 2022/Individuazione soggetti passivi e quantificazione base imponibile	14) Processo penale/Ricusazione del giudice/Legittimazione della persona offesa
2) Processo penale/Diieto di un secondo giudizio/Imputato già sottoposto a procedimento disciplinare e a sanzione disciplinare/ Danneggiamento/Entità della pena	12) Regione Lombardia/Edilizia residenziale pubblica/Stranieri regolarmente soggiornanti/Requisiti per l'accesso	
3) Reato di atti persecutori/ Impossibilità di estinguere il reato per condotte riparatorie	13) Regione Toscana/Tagli forestali/ Attività antincendi boschivi regionale/Parchi e riserve naturali regionali/Rilascio autorizzazioni vincolo idrogeologico	
4) Adozione di maggiorenni/Dissenso dei figli maggiorenni dell'adottante ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando/Poteri del giudice		
5) Processo penale/Ricusazione del giudice/Legittimazione della persona offesa/Ammissibilità intervento		
6) Rapporti tra Stato italiano e Corte penale internazionale/Cooperazione giudiziaria		
7) Comparto scuola/Collocamento a riposo per limiti d'età/Trattenimento in servizio, anche oltre il settantesimo anno di età, se non sono stati raggiunti gli anni per il minimo della pensione		
8) Ordinamento penitenziario/ Condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo/Liberazione anticipata/ Competenza magistrato di sorveglianza		
9) Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina/Trattamento sanzionatorio + Ammissibilità di un intervento		
10) Conflitto fra poteri/Fase di ammissibilità/GUP del Tribunale ordinario di Roma c/Senato/ Procedimento penale sen. Siri/Utilizzo di intercettazioni		

*La prossima settimana, nella camera di consiglio del 18 maggio, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:*

1) l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge numero 114 del 2024 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), che ha abrogato l'articolo 323 del codice penale (Abuso d'ufficio);

2) l'articolo 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato del delitto previsto dall'articolo 635, secondo comma, numero 1, del codice penale (danneggiamento aggravato), quando lo stesso, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per l'illecito disciplinare di cui all'articolo 77, comma 1, numero 13, del d.P.R. numero 230 del 2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), per il quale sia stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune di cui all'articolo 39, primo comma, numero 5), della legge numero 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà); e, in via subordinata, l'articolo 635, secondo comma, numero 1), del codice penale, nella parte in cui non consente al giudice di infliggere una pena inferiore al minimo edittale, nel caso in cui all'imputato, per il medesimo fatto, sia stata già applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune di cui all'articolo 39, primo comma, numero 5), della legge numero 354 del 1975;

3) l'articolo 162-ter, quarto comma, del codice penale, che prevede la non applicabilità al reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale delle norme che stabiliscono l'estinzione del reato per condotte riparatorie e quindi nella parte in cui nega la possibilità che il giudice dichiari estinto il suddetto reato quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato;

4) l'articolo 297, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non attribuisce al giudice, quando è negato l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante, il potere di pronunciare ugualmente l'adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, così come previsto dalla citata norma in relazione al dissenso pronunciato dai genitori dell'adottando e dal coniuge non convivente e non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando;

5) l'ammissibilità di un intervento nel giudizio relativo agli articoli 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale;

6) gli articoli 2, 4, 11 e 13 della legge numero 237 del 2012 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non

prevedono che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di Roma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della Corte penale internazionale;

7) l'articolo 509, comma 3, del decreto legislativo numero 297 del 1994, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», nella parte in cui, nel disporre che il personale che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima, stabilisce che il rapporto di lavoro possa continuare non oltre il settantesimo anno di età e non, invece, non oltre il settantesimo anno di età o la diversa maggiore età individuata tenendo conto dell'adeguamento alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge numero 78 del 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni in legge numero 122 del 2010;

8) gli articoli 69 e 69-bis della legge numero 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nell'interpretazione datane dal «diritto vivente», secondo cui spetta al magistrato di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione penale, la decisione in ordine alla liberazione anticipata nei confronti dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo;

9) l'articolo 12-bis, commi 1, 3 e 4, rubricato «Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina», del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui prevede minimi edittali particolarmente elevati, il divieto di bilanciamento tra circostanze, l'assenza dell'attenuante del fatto di lieve entità. In relazione alla causa sarà trattata anche l'ammissibilità di un intervento.

*Nella camera di consiglio del 18 maggio la Corte affronterà anche:*

10) la fase di ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, con cui si chiede di dichiarare che non spetta al Senato negare, con deliberazione del 21 maggio 2025, l'autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore Armando Siri, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge numero 140 del 2003, le intercettazioni relative a varie telefonate del 2018 captate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e confluite nel procedimento penale pendente avanti al ricorrente, per asserita insussistenza del requisito della fortuità e occasionalità.

*Nell'udienza pubblica del 19 maggio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:*

11) l'articolo 37 del decreto-legge numero 21 del 2022 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge numero 51 del 2022, come modificato dall'articolo 55 del decreto-legge numero 50 del 2022

(Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge numero 91 del 2022, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 120, lettere *a*), *b*) e *c*), della legge numero 197 del 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), che istituisce per l'anno 2022 un contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle imprese operanti nel settore energetico;

12) l'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo, numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e l'articolo 22 comma 1, lettera *a*) della legge della Regione Lombardia numero 16 del 2016 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), nella parte in cui prevedono, tra i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica richiesti agli stranieri titolari di carta di soggiorno e agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, quello dell'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

13) diverse disposizioni della legge della Regione Toscana numero 49 del 2025 (Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e 65/1997), in particolare: - l'articolo 9, comma 1, che sostituisce il comma 6 dell'articolo 47 della legge della Regione Toscana numero 39 del 2000 (Legge forestale della Toscana), prevedendo che i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni proprietà e anno, sono finalizzati esclusivamente all'autoconsumo con divieto di commercializzazione e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale; - l'articolo 13, comma 2, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 70 della legge della Regione Toscana numero 39 del 2000 prevedendo, alla nuova lettera *h*) della disposizione sostituita, che nell'ambito dell'attività antincendi boschivi regionale (AIB) la Regione svolge, in particolare, l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB, senza richiamare le attività previste nelle convenzioni AIB con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - l'articolo 17, comma 2, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale numero 39 del 2000, concernente il piano operativo dell'AIB, senza riportare gli elementi indicati all'articolo 3, comma 3, lettere *c-bis*, *f*) e *l*), della legge numero 353 del 2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi); e comma 3, che modifica la lettera *b*) del comma 3 del citato articolo 74 senza prevedere l'obbligatorietà dell'aggiornamento annuale del piano operativo dell'AIB, stabilita dallo stesso articolo 3, comma 3, della legge numero 353 del 2000; - gli articoli 25, 26, 27 e 28 (che modificano la legge della Regione Toscana numero 30 del 2015, recante «Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale»), nonché l'articolo 29 della stessa legge regionale (che modifica la legge della Regione Toscana numero 65 del 1997, recante «Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio»), nel prevedere che nei parchi e nelle riserve naturali regionali le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle unioni di comuni

subentrate alle comunità montane, dalla Città metropolitana di Firenze e da altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali.

*Nell'udienza pubblica del 20 maggio la Corte affronterà la seguente questione di costituzionalità riguardante:*

14) gli articoli 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale.

**Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#). Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#). I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.**

Roma, 15 maggio 2026

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 - Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06-4698438